Soste e parcheggi per persone con disabilità
Una materia sempre al centro di controversie

di HandyLex*

La materia della sosta e dei parcheggi da parte delle persone con disabilità è sempre al centro di controversie, poiché le varie norme che se ne occupano lasciano spazio a molteplici interpretazioni. Proviamo a fare un po' di chiarezza tra leggi, concessioni e diritti di accessibilità

La materia della **sosta** e dei **parcheggi** da parte di persone con disabilità è sempre **al centro di controversie**, poiché le norme in oggetto lasciano spazio a molteplici interpretazioni.
Il Codice della Strada, all'articolo 188 (*Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide*), stabilisce al comma 3-bis che «ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati».
Questa disposizione vale sicuramente per i **parcheggi su suolo pubblico**, mentre l'interpretazione diffusa è che **non valga per i parcheggi su suolo privato**.
E tuttavia, il DPR 503/96 (articolo 11) stabilisce che **tutte le aree di parcheggio aperte al pubblico, incluse quelle gestite da privati, debbano prevedere stalli riservati** a persone con ridotta o impedita capacità motoria.
In tal senso, la normativa prevede un rapporto minimo di 1 posto riservato ogni 50 posti disponibili o frazione di 50. Gli stalli devono inoltre rispettare **requisiti tecnici specifici** (dimensioni maggiorate, adeguata segnaletica verticale e orizzontale, prossimità agli ingressi o ai percorsi accessibili).
Oltre a questa norma bisogna poi fare riferimento al DL 222/23 il quale prevede per i concessionari di servizi pubblici l'obbligo di rendere accessibili alle persone con disabilità i **servizi resi**, indicando (nella **Carta dei Servizi** che devono rendere pubblica), quali e quanti siano i servizi accessibili e come richiedere i risarcimenti in caso di mancato adeguamento alle comuni norme di accessibilità e fruizione dei servizi resi.
Per la violazione delle norme sull'accessibilità è possibile intentare l'azione collettiva di cui Al DL 198/09, ovvero la cosiddetta ***class action amministrativa***.

Si tratta di un nuovo mezzo di tutela giurisdizionale attivabile innanzi al giudice amministrativo da parte dei titolari di interessi giuridicamente rilevanti e omogenei per una pluralità di utenti e consumatori (sia singoli titolari degli interessi lesi, nonché le Associazioni o i Comitati a tutela degli interessi dei propri associati) nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che si discostino dagli standard qualitativi ed economici fissati, o che violino le norme preposte al loro operato.
L'esercizio della class action amministrativa è **finalizzato esclusivamente al ripristino del corretto svolgimento della funzione** o alla corretta erogazione del servizio. In ogni caso, è escluso il risarcimento del danno, che potrà quindi ottenersi soltanto attraverso l'esercizio dei rimedi di tutela ordinari.
Per le **aree di parcheggio completamente private e ad uso esclusivo** (ad esempio parcheggi condominiali o aziendali interni), gli obblighi sopra indicati non si applicano pienamente; valgono le regole interne di utilizzo e i principi civilistici sulla proprietà privata.
Tuttavia, resta fermo il **principio generale di favorire la fruibilità da parte di persone con disabilità**. Se poi il parcheggio è di proprietà privata, risulta difficile contestare la decisione di richiedere il pagamento anche alle persone con disabilità titolari di Contrassegno CUDE.
Per i **parcheggi pubblici dati in concessione ai privati** interviene l'articolo 381, comma 5, terzo periodo, del DPR 495/92: «Il comune inoltre stabilisce, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita delle persone con disabilità munite di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e può prevedere, altresì, la gratuità della sosta per le persone con disabilità munite di contrassegno nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati».
La norma evidenzia pertanto che **il Comune può (e non deve) prevedere la gratuità** della sosta per le persone con disabilità titolari di contrassegno nei parcheggi a pagamento gestiti in concessione.
Se quindi il parcheggio è di proprietà pubblica, ma dato in concessione a una società privata, si può **sottoporre la questione all'Ente Pubblico titolare**, tenuto conto però che il citato DPR 495/92 prevede **la "possibilità"** ma non l'obbligo della gratuità.

**HandyLex è il Centro Studi Giuridici della FISH (Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie).*